

CAMERA DEI DEPUTATI N. 515

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Disposizioni in materia di tutela del coniuge
e dei figli di soggetti portatori di *handicap* grave

Presentata il 5 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire a un sistema di vita e di lavoro più a dimensione del soggetto portatore di *handicap* per poter vivere al meglio la vita sociale e familiare.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha armonizzato e coordinato la relativa disciplina, confermando tra l'altro, all'articolo 42, comma 5, le provvidenze a favore dei familiari dei soggetti portatori di *handicap*, già previste dall'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 53 del 2000, introdotto dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000.

In particolare l'articolo 42 del citato testo unico stabilisce che la lavoratrice madre, o il lavoratore padre in alternativa, oppure, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con *handicap* in situazioni di gravità, hanno diritto di usufruire del congedo straordinario. Poter accedere a questo beneficio è un atto dovuto non solo per i genitori, ma anche un dovere di assistenza nei confronti dei soggetti con *handicap*. Il legislatore ha tutelato questo diritto-dovere limitando il congedo e il prepensionamento a favore dei genitori di figli con *handicap*. Molti sono, invece, i casi di famiglie ove uno dei coniugi è portatore di *handicap* e manca una tutela previdenziale a favore del coniuge che deve prestare assistenza. La presente proposta di legge, quindi, vuole seguire i soggetti portatori di *handicap* e tutelarli estendendo anche ai loro coniugi, o eventualmente ai loro figli, la possibilità di fruire dei benefici di cui

all'articolo 42 precedentemente citato, nonché di quelli di cui all'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, relativo al possibile trasferimento di sede temporaneo per i dipendenti pubblici genitori di portatori di *handicap*.

Altro aspetto affrontato dalla proposta di legge è quello della possibilità di con-

cedere il prepensionamento al coniuge del soggetto portatore di *handicap* al fine di dare la possibilità a questi di essere seguito e curato al meglio. È questo un diritto che spetta ai soggetti interessati in virtù dei più alti principi di umanità, solidarietà e assistenza che ognuno di noi non può disattendere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dagli articoli 42 e 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di *handicap* in condizioni di gravità.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono condizioni di gravità:

a) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

b) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

c) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

d) le patologie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei benefici ai sensi del comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di rico-

vero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme intese a concedere il diritto al prepensionamento ai coniugi di soggetti portatori di *handicap*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione del diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età del soggetto interessato, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni;

b) sussistenza, in capo al soggetto portatore di *handicap*, delle condizioni di gravità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, idoneamente certificate;

c) copertura degli oneri derivanti dalla concessione del diritto al prepensionamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0004470